

ISTITUTO SALESIANO PER LE MISSIONI - TORINO

STATUTO
E
REGOLAMENTO



Officina Tipografica NARETTO & FANTON
TORINO

Via Ravenna, 13 — Telefono 40-955

1927

ISTITUTO SALESIANO PER LE MISSIONI - TORINO

STATUTO
E
REGOLAMENTO



Officina Tipografica NARETTO & FANTON
TORINO

Via Ravenna, 13 — Telefono 40-955

1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda diretta ad ottenere l'erezione in Ente morale dell'**Istituto Salesiano per le Missioni** con sede in **Torino**;

Visto lo Statuto annesso alla domanda predetta;

Visto l'art. 2 del Codice Civile e 16 ultimo cap.^o della legge 13 maggio 1871 n.o 214 serie 2^a;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. I.

È eretto in Ente morale l'**Istituto Salesiano per le Missioni** con sede in **Torino**.

ART. II.

È approvato l'unito Statuto del Collegio suindicato, composto di 12 articoli, vistato d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Firmato: OVIGLIO

Visto il Guardasigilli: *firmato:* OVIGLIO

*Registrato alla Corte dei Conti addì 25 gennaio 1924 —
Atti del Governo — Registro 220 — foglio 310.
firmato: Granata.*

*(Regio decreto, 13 gennaio 1924. N. 22 — Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 29 Gennaio 1924, N. 24).*



Istituto Salesiano per le Missioni

STATUTO

ART. I.

Per venerare la memoria del Venerabile Don Giovanni Bosco è costituito, con sede in Torino, l'Ente denominato « Istituto Salesiano per le Missioni ».

ART. II.

Scopo dell'Istituto Salesiano è l'assistenza, sotto qualunque forma, religiosa, morale, materiale ecc. delle Missioni Salesiane all'estero, specialmente di quelle a favore degli emigrati, e di quelle che diffondono la lingua italiana, e con la civiltà cristiana diffondono il buon nome d'Italia.

ART. III.

L'Istituto per il conseguimento del proprio fine potrà sussidiare Missioni, istituirne delle nuove, favorire la preparazione di Missionari, provvedere alla loro invalidità e vecchiaia, aiutare in qualunque modo qualsiasi iniziativa rispondente al fine.

ART. IV.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1) dagli edifici esistenti in frazione **Becchi** (Murialdo) di Castelnuovo d'Asti, comprendenti la casetta ove è nato Don Giovanni Bosco, l'annesso edificio sacro e il terreno circostante, quale risulta nell'atto costitutivo;

2) dalla somma capitale iniziale di L. 5000 di rendita in Consolidato Italiano 5 %;

3) dai lasciti ed oblazioni che verranno fatti all'Istituto da Benefattori.

Il patrimonio immobiliare è valutato nell'atto di costituzione L. 81.000, e sono ammessi come aumenti di esso solo quelli rappresentati da destinazioni dirette ed effettive al funzionamento dell'Ente.

ART. v.

L'Istituto dovrà pure, in adempimento dell'onere annesso alla donazione del patrimonio iniziale, mantenere la Chiesa della frazione dei **Becchi** di Castelnuovo d'Asti con le funzioni sacre, a comodo della popolazione locale, e curare la conservazione della casa nativa del Venerabile Don Bosco.

ART. VI.

L'Amministrazione dell'Istituto sarà composta di sette Membri di cui sei elettivi, nominati come segue, ed uno di diritto:

1) un designato dalla Direzione Generale delle Opere Salesiane;

2) un designato dal Consiglio Superiore delle Figlie di Maria Ausiliatrice;

3) un designato dal Comitato Patronesse di Torino per le Opere Salesiane;

4) un designato dall'Unione Nazionale Cooperatori Salesiani;

5) un designato dall'Associazione Nazionale ex Allievi Salesiani d'Italia;

6) un designato dall'Associazione Nazionale ex Allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Membro di diritto è il Parroco *pro-tempore* della Parrocchia di Maria Ausiliatrice in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Ogni triennio si rinnoverà metà dei Membri elettivi del Consiglio.

Per la prima volta si estrarranno a sorte i tre Membri uscenti, successivamente si seguirà il criterio dell'anzianità di carica. I Consiglieri che hanno compiuto il loro triennio sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà un Segretario ed un Tesoriere, ai quali fisserà gli emolumenti e gli obblighi. Il Tesoriere dovrà prestare cauzione nella misura e nei modi prescritti dalla legge vigente pei tesorieri; il Segretario poi avrà solo voto consultivo.

ART. VII.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto e potrà anche delegarla in tutto od in parte al Vice Presidente. Il Presidente sorveglia l'andamento morale dell'Istituto; raduna e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma i verbali ed esplica tutte le pratiche ordinarie e straordinarie secondo le deliberazioni del Consiglio stesso.

ART. VIII.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e può anche, per speciale delega, surrogarlo nelle sue funzioni.

ART. IX.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno, in gennaio e in luglio, per approvare il bilancio preventivo, i conti consuntivi, e per tutte le pratiche d'ordinaria amministrazione.

Potrà essere radunato anche più frequente a giudizio del Presidente e ogniquale volta la convocazione sia richiesta da almeno cinque Consiglieri. Di ogni seduta sarà fatto verbale dal Segretario.

ART. X.

Le sedute saranno valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. — Per ogni modificazione dello Statuto si richiede il voto di almeno cinque dei sette Consiglieri.

ART. XI.

In caso di scioglimento o assorbimento o trasformazione dell'Ente, determinato da disposizioni legislative, o in qualsiasi modo, e da qualsiasi Autorità competente, il patrimonio conferito nell'atto di costituzione passerà in proprietà assoluta alla Parrocchia di Maria Ausiliatrice in Torino, e i fondi residui verranno divisi fra le Missioni Salesiane all'estero, determinate dal Consiglio d'Amministrazione, e liquidatore sarà il Presidente dell'Istituto.

ART. XII.

Per la prima costituzione del Consiglio d'Amministrazione vengono riconosciuti i signori indicati nell'atto costitutivo, i quali dovranno procedere:

- 1) alla nomina delle cariche;
- 2) al regolare impianto dell'Amministrazione;
- 3) alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto;
- 4) alle pratiche per la erezione dell'Istituto in Ente morale, delegando all'uopo il Presidente, che resta autorizzato a fare ed accettare le modifiche richieste dall'Autorità competente;
- 5) alla compilazione ed approvazione del Regolamento.

Roma, 13 gennaio 1924

Visto d'ordine di Sua Maestà

IL GUARDASIGILLI

Firmato: OVIGLIO

Per copia conforme all'originale

Roma, 21 giugno 1926

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGGI E DECRETI

Firmato: PAGANO



Istituto Salesiano per le Missioni

TORINO

REGOLAMENTO

CAPO I.

Costituzione e scopo.

ART. 1.

È fondato un Istituto Salesiano per le Missioni, che ha sede in Torino. L'Istituto, eretto in Ente Morale, ha per titolo « **Istituto Salesiano per le Missioni** ».

ART. 2.

Scopo dell'Istituto è promuovere la *formazione e l'educazione* dei Missionari Salesiani e la loro *istruzione* tecnico-scientifica, fondando scuole, sussidiando istituti, collegi di formazione ecc., e di procurare l'*assistenza* sotto qualunque forma, religiosa, morale, materiale ecc. delle Missioni Salesiane all'estero, specialmente di quelle a favore degli emigrati, e di quelle che diffondono la lingua italiana, e con la civiltà cristiana il buon nome d'Italia.

L'Istituto Salesiano provvede pure al mantenimento della Chiesa della « **Borgata Don Bosco** » già « **Becchi** », di Castelnuovo d'Asti, con le funzioni sacre a comodo della popolazione locale e cura la conservazione della Casa nativa del Venerabile Don Bosco, fondatore delle Missioni Salesiane,

ART. 3.

L'Istituto, per il conseguimento del proprio fine, potrà:

- a) - aprire e *sussidiare scuole* di preparazione di missionari salesiani in Italia e all'estero;
- b) - sovvenzionare Missioni, fondarne delle nuove;
- c) - provvedere all'*invalidità e vecchiaia* dei Missionari, erigendo e sussidiando case di riposo e di cura per Missionari vecchi e invalidi;
- d) - *aiutare in qualunque modo qualsiasi iniziativa di educazione, di istruzione e di assistenza e di beneficenza rispondente al fine.*

ART. 4.

I mezzi economici dell'Istituto sono ricavati:

- a) - dalle rendite dei beni mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Istituto;
- b) - dalle oblazioni e dai lasciti fatti al medesimo da benefattori;
- c) - dal provento di collette, feste di beneficenza, conferenze ecc.;
- d) - dalle offerte raccolte nella Chiesa della **Borgata Don Bosco**.

CAPO II.

Amministrazione.

ART. 5.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto di sette Membri; uno di questi è membro di diritto, gli altri sei sono elettivi.

È membro di diritto il Parroco *pro tempore* della parrocchia di Maria Ausiliatrice in Torino.

I Membri elettivi sono nominati come segue:

- 1) - un designato dalla Direzione Generale delle Opere Salesiane;

2) - un designato dal Consiglio Superiore delle Figlie di Maria Ausiliatrice;

3) - un designato dal Comitato Patronesse di Torino per le Opere Salesiane;

4) - un designato dall'Unione Nazionale Cooperatori Salesiani;

5) - un designato dall'Associazione Nazionale ex-Allievi Salesiani d'Italia;

6) - un designato dall'Associazione Nazionale ex-Allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice d'Italia.

ART. 6.

I Membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La rinnovazione si farà per una metà ogni triennio.

Per il primo triennio è determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

L'elezione avrà luogo nell'ultimo trimestre del triennio, e la nomina avrà effetto dal 1.º gennaio dell'anno successivo.

I membri scadenti rimangono in carica sino all'insediamento dei loro successori.

ART. 7.

Le surrogazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione subito che siasi verificata la vacanza, e i membri così nominati entrano subito in carica, restando in ufficio quanto avrebbero dovuto normalmente rimanervi i surrogati.

ART. 8.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà a maggioranza assoluta di voti nel suo seno un Presidente e un Vice-presidente.

ART. 9.

Decadono dall'ufficio di componenti l'Amministrazione:

a) - coloro che incorrono in una delle incompatibilità previste dalla legge;

b) - coloro che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute;

c) - quelli che concorrono direttamente, o per interposta persona, a contratti di compra-vendita, locazione, esazione e appalto con l'Ente.

CAPO III.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10.

L'Amministrazione dell'Ente, per l'adempimento del mandato affidatole dallo Statuto e in conformità della legge:

a) - compila entro il mese di dicembre per l'esercizio dell'anno seguente il bilancio preventivo dell'Istituto;

b) - entro il mese di luglio delibera il conto finanziario del Tesoriere, compila il conto consuntivo e fa la relazione sul risultato morale della propria gestione relativa all'esercizio precedente;

c) - determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni;

d) - vigila perchè sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione;

e) - cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;

f) - promuove le deliberazioni per stare in giudizio;

g) - delibera sulla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri e altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivino da obbligazione civile debitamente accertata;

h) - promuove l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni;

i) - ordina al bisogno straordinarie verifiche di cassa;

l) - forma i regolamenti;

m) - nomina e revoca gli impiegati e i salariati e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme sancite nel regolamento speciale, di cui è cenno nel capoverso precedente;

n) - promuove al bisogno le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;

o) - delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, l'interesse dell'istituzione, salvo l'approvazione o l'autorizzazione superiore quando occorran.

CAPO IV.

Attribuzioni e doveri del Presidente.

ART. 11.

Il Presidente:

a) - spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede e dirige le adunanze;

b) - cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, quando ne sia stato affidato l'incarico ad alcuno dei componenti;

c) - dirige la corrispondenza ufficiale;

d) - cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;

e) - provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, all'osservanza degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii, alla sollecita e integra riscossione delle entrate, al pagamento delle spese stanziare in bilancio, mercè l'emissione dei relativi mandati nella forma indicata dal presente Regolamento;

f) - procede alle ordinarie verifiche di cassa e alla compilazione del verbale relativo;

g) - vigila affinchè entro il termine stabilito sia dal tesoriere presentato il conto e provoca, in caso di ritardo, i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso;

h) - sospende in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'*Amministrazione* nella prima adunanza;

i) - prepara la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, e rappresenta in giudizio l'Ente ed in nome di questo provvede ai contratti

a licitazione o privata trattativa, deliberati dall'Amministrazione del medesimo;

l) - rappresenta l'Istituto avanti le autorità amministrative e giudiziarie; rappresentanza che può delegare in tutto o in parte al Vice-presidente;

m) - prende in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa tosto l'Amministrazione.

ART. 12.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente, ed in mancanza di questo, l'Amministratore anziano.

CAPO V.

Delle Adunanze.

ART. 13.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono *ordinarie e straordinarie*.

Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte all'anno in gennaio e in luglio, per approvare i relativi bilanci e per tutte le pratiche d'ordinaria amministrazione, a norma dell'art. 10 del presente Regolamento.

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il bisogno lo esiga a giudizio del Presidente, e ogniqualvolta la convocazione sia richiesta con domanda scritta e firmata da almeno cinque Consiglieri.

ART. 14.

La convocazione si farà mediante avviso scritto, contenente l'oggetto della convocazione e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa.

L'avviso firmato dal Presidente e dal Segretario sarà diramato ai singoli Consiglieri almeno due giorni prima dell'adunanza.

ART. 15.

A norma dello Statuto (Art. 10), per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario:

a) - che nelle sedute intervengano almeno quattro Consiglieri, compreso il Presidente;

b) - che le stesse deliberazioni riportino la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti alla seduta.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

ART. 16.

Per ogni modificazione dello Statuto, del Regolamento interno e per mutazioni nella consistenza dell'asse patrimoniale, si richiede il voto di almeno cinque dei sette Consiglieri.

ART. 17.

Le votazioni possono essere palesi o segrete. Trattandosi di questioni riflettenti persone, ed a richiesta di due amministratori, si procede, qualunque sia l'oggetto cadente in deliberazione, a votazione per scrutinio segreto.

ART. 18.

I membri dell'Amministrazione non potranno intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro proprii o dei parenti od affini sino al quarto grado.

Non possono inoltre concorrere direttamente nè indirettamente, o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione od appalto con l'Istituto.

ART. 19.

I processi verbali delle sedute dell'Amministrazione sono stesi dal Segretario, ed in caso di assenza o di impedimento, dal membro più giovane d'età.

La lettura del verbale della precedente seduta sarà il primo oggetto d'ogni adunanza.

I verbali, previe quelle rettificazioni che fossero del caso e l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO VI.

Del personale.

ART. 20.

Il personale amministrativo si compone:

- a) -- del segretario;
- b) -- del tesoriere.

ART. 21.

Il segretario firmerà ogni atto che emani dall'Amministrazione.

Nelle adunanze del consiglio ha voto esclusivamente consultivo.

ART. 22.

Il tesoriere attende alle funzioni proprie del suo ufficio, presta secondo la legge la cauzione stabilita al momento in cui entra in carica (L. 10.000). Essa aumenterà in proporzione dell'aumento delle entrate.

ART. 23.

Il personale per l'ufficiatura e la custodia della Chiesa della « **Borgata Don Bosco** » già « **Becchi** » si compone

- a) -- di un cappellano;
- b) -- di un custode.

CAPO VII.

Norme generali di Amministrazione.

ART. 24.

L'anno finanziario incomincia col 1.o gennaio e si chiude col 31 dicembre dello stesso anno.

Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio rimane definitivamente chiuso.

ART. 25.

Nessuno dei componenti l'Amministrazione potrà percepire assegnamenti o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Ente, eccettuati i rimborsi di spese.

ART. 26.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non muniti di firma del Presidente e del Segretario.

ART. 27.

Le somme da investire devono essere impiegate:

- a) - nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate;
- b) - in titoli del debito pubblico dello Stato od in altri emessi e garantiti dallo Stato;
- c) - nel miglioramento del patrimonio esistente.

ART. 28.

Con special regolamento saranno stabiliti i diritti e le attribuzioni di tutto il personale stipendiato e salariato; la pianta organica del medesimo.

ART. 29.

Per ogni altra materia non contemplata nello Statuto e nel presente Regolamento si osserveranno le norme prescritte dalle leggi vigenti.

Art. 30.

In caso di scioglimento o assorbimento o trasformazione dell'Istituto, determinato da disposizioni legislative o in qualsiasi modo o da qualsiasi Autorità competente, il patrimonio conferito nell'atto di costituzione passerà in proprietà assoluta alla Parrocchia di Maria Ausiliatrice in Torino, e i fondi residui verranno divisi tra le Missioni Salesiane all'estero, determinate dal Consiglio d'Amministrazione, e liquidatore sarà il Presidente dell'Istituto.

Torino, 11 luglio 1926

Il Presidente

Senatore REBAUDENGO Conte Dott. EUGENIO

Il Segretario

D. G. BATTISTA BOEM

.....

